

Ordinanza della Corte (Sesta sezione) del 21 febbraio 2013
— Saupiquet SAS/Commissione europea

(Causa C-37/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Tariffa doganale comune — Contingenti tariffari — Chiusura domenicale degli uffici doganali — Violazione del principio di parità di trattamento — Imputabilità)

(2013/C 108/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saupiquet SAS (rappresentante: R. Ledru, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, Saupiquet/Commissione (T-131/10), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009, C(2009) 10005 def., che dichiara che il rimborso alla ricorrente dei dazi all'importazione su conserve di tonno originarie della Thailandia non è giustificato — Chiusura degli uffici doganali la domenica in alcuni Stati membri — Violazione del principio di parità di trattamento — Interpretazione erronea

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Saupiquet SAS è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Ordinanza della Corte del 29 novembre 2012 — Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blacks Outdoor Retail Ltd, già The Outdoor Group Ltd

(Causa C-42/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata]

(2013/C 108/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Václav Hrbek (rappresentante: avv. M. Sabatier)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Foliard-Monguiral, agente), Blacks Outdoor Retail Ltd, già The Outdoor Group Ltd (rappresentante: M. S. Malynicz, Barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Hrbek/UAMI — Outdoor Group (Alpine Pro Sportswear & Equipment) (T-434/10), Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» per prodotti delle classi 18, 24, 25 e 28, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dell'8 luglio 2010, procedimento R 1441/2009-2, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega parzialmente la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «alpine» per prodotti delle classi 18 e 25 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Václav Hrbek è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.3.2012.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Burgos — Spagna) — La Retoucherie de Manuela S. L./La Retoucherie de Burgos S. C.

(Causa C-117/12) ⁽¹⁾

[Articolo 99 del regolamento di procedura — Concorrenza — Accordi tra imprese — Article 81 CE — Esenzione per categorie di accordi verticali — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Articolo 5, lettera b) — Obbligo di non concorrenza imposto all'acquirente ai sensi di un contratto di franchising — Locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale]

(2013/C 108/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Burgos

Parti

Ricorrente: La Retoucherie de Manuela S. L.

Convenuta: La Retoucherie de Burgos S. C.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Audiencia Provincial de Burgos — Interpretazione dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Esenzione per categorie — Violazioni della concorrenza non esenti — Condizioni imposte all'acquirente ai sensi di un contratto di franchising — Nozione di «locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale»

Dispositivo

L'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, [CE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, dev'essere interpretato nel senso che i termini «locali e (...) terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale» indicano solo i luoghi da cui i prodotti o servizi contrattuali sono messi in vendita e non l'insieme del territorio in cui tali prodotti o servizi possono essere venduti ai sensi di un contratto di franchising.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

Ordinanza della Corte del 24 gennaio 2013 — Enviro Tech Europe Ltd/Commissione europea, Enviro Tech International Inc.

(Causa C-118/12 P) (¹)

(Impugnazione — Direttive 67/548/CEE e 2004/73/CE — Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose — Classificazione dell'n-bromuro di propile)

(2013/C 108/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enviro Tech Europe Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti), Enviro Tech International Inc.

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe Ltd and Enviro Tech International, Inc./Commissione europea, T-291/04, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento parziale della direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1), nella parte in cui inserisce «l'n-bromuro di propile nell'elenco delle sostanze «altamente infiammabili» e, dall'altro, il risarcimento degli asseriti danni subiti dalle ricorrenti — Interesse ad agire — Mancanza di interesse individuale

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La Enviro Tech Europe Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 227 del 28.7.2012.

Ordinanza della Corte del 15 novembre 2012 — Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commissione europea, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG

(Causa C-145/12P) (¹)

(Impugnazione — Aiuti di Stato — Interesse ad agire — Avvio della procedura formale d'esame — Non luogo a statuire)

(2013/C 108/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (rappresentati: M. Núñez Müller e J. Dammann de Chaptot, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentati: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti), Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG (rappresentante: C. von Donat, Rechtsanwalt)